

## **BGer 2C\_826/2017 vom 5. Oktober 2017**

Bundesgericht, 2017-10-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_826\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_826_2017)

FR: TF 2C\_826/2017 du 5 octobre 2017

IT: TF 2C\_826/2017 del 5 ottobre 2017

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 141 III 395 consid. 2.1 pag. 397; 141 II 113 consid. 1 pag. 116).

#### **E. 2**

L'impugnativa è stata scritta in tedesco ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nel gravame non vengono però fatti valere motivi per scostarsi dalla regola sancita dall' art. 54 cpv. 1 LTF . Questa sentenza è quindi redatta nella lingua della decisione contestata, ovvero in italiano.

#### **E. 3**

Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale ( art. 90 LTF ) resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dai destinatari del giudizio contestato ( art. 100 cpv. 1 LTF ), con interesse all'annullamento dello stesso ( art. 89 cpv. 1 LTF ), e va pertanto trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l' art. 73 LAID [RS 642.14]; sulla portata di questa norma in relazione con la legge sul Tribunale federale, vedasi DTF 134 II 186 consid. 1.3 pag. 188).

#### **E. 4**

Come accennato nei fatti, la sentenza impugnata poggia su di una doppia motivazione. Per consolidata giurisprudenza quando la decisione querelata poggia su diverse motivazioni tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto ( DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100 e riferimenti); se almeno una delle motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato resiste alla critica, esso non viene annullato ( DTF 133 III 221 consid. 7 pag. 228; 132 I 13 consid. 6 pag. 20). Nella presente fattispecie l'argomentazione dei ricorrenti è tutta tesa a dimostrare che nel 2012 essi hanno trasferito la loro residenza principale in Germania e che sono solo limitatamente imponibili in Svizzera. I ricorrenti non spendono invece una parola per tentare di far apparire contraria al diritto la prima motivazione formulata dalla Corte cantonale, secondo la quale il fatto che l'istanza precedente avesse ignorato la mancanza di un presupposto processuale andava rilevato d'ufficio nella procedura di ricorso e che nella fattispecie il loro reclamo appariva tardivo e avrebbe dovuto per tal motivo essere dichiarato irricevibile (sentenza impugnata consid. 2 pag. 5 a 8). Non esprimendosi su una delle motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato il ricorso non rispetta le esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ( DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120).

**E. 5**

Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

**E. 6**

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (artt. 65 e 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.